

La disciplina degli abusi nella riforma del libro VI del codice di diritto canonico

Daniela Milani

1. Un diritto da rivedere. 2. I punti salienti della riforma. 2.1. I principi ispiratori. 2.2. Le fattispecie. 3. Sanzionare gli abusi senza rinnegare l'anima del diritto penale canonico

1. Un diritto da rivedere

Con la Costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei* del 23 maggio 2021 papa Francesco ha promulgato la riforma del *Liber VI* rubricato *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia* del codice di diritto canonico. È così giunto a compimento il processo di revisione del diritto penale della Chiesa cattolica di rito latino che Benedetto XVI ha avviato nel 2007¹, dopo aver dolorosamente constatato l'inadeguatezza della disciplina previgente a fronteggiare il dramma degli abusi.

Insieme allo smarrimento generato dal tradimento della fiducia riposta in *Ecclesia*² la tragedia degli abusi ha infatti dolorosamente evidenziato l'esistenza nella disciplina codiciale in vigore fino all'8 dicembre del 2021 di una serie di limiti e carenze³; limiti di cui Joseph Ratzinger ha fatto diretta esperienza in veste di Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, prima e pontefice, poi⁴. Non tanto e non solo in ragione delle lacune normative emerse – fenomeno contingente e strutturale anche negli ordinamenti giuridici secolari – quanto piuttosto in ordine al senso e alla funzione stessa del diritto penale canonico. Si trattava, quindi, di intervenire sulla «disciplina penale promulgata da San Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983 (...) in modo da *permettere ai Pastori di utilizzarla come più agile strumento salvifico e correttivo, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall'umana debolezza*»⁵.

Apparentemente evanescenti, i criteri appena ricordati tracciano in realtà molto chiaramente, per chi è avvezzo al lessico e alle categorie giuridiche dei canonisti, le linee guida di un progetto di riforma volto a garantire “l'effettività” del diritto penale canonico⁶, senza rinunciare alla «funzione

Il presente lavoro costituisce la prima versione di un contributo che, opportunamente rivisto e integrato, sarà presentato in occasione del convegno *Dialogo transdisciplinare e identità del giurista* che si svolgerà presso l'Università degli Studi di Milano il 19-20 settembre 2022.

¹ L'*iter* dei lavori viene illustrato nell'intervento svolto da J.I. ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU in occasione della Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico svoltasi il 1° giugno 2021 (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/01/0349/00760.html>). Cfr. inoltre B. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia 2021, p. 62 ss.

² In questi termini si esprime BENEDETTO XVI nella *Lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda* del 19 marzo 2010 (https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/letters/2010/documents/hf_ben-xvi_let_20100319_church-ireland.html)

³ Preferisce più esplicitamente parlare di “tare” nella stesura delle norme G. BONI, «Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica», in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), 11, 2022, pp. 10-11; tare imputabili a un eccesso di tutela nei riguardi del “delinquente” e al contempo «ottusamente dimentiche della funzione *anche* retributiva (...) della pena e dell'includibilità della reintegrazione della giustizia», nonché «poco o per nulla reattive e funzionali alla custodia dell'interesse collettivo e del bene comune del popolo di Dio».

⁴ Cfr. l'intervento di J.I. ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU, cit.

⁵ FRANCESCO, costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei con cui viene riformato il Libro VI del codice di diritto canonico*, 23 maggio 2021, consultabile all'indirizzo https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20210523_pascite-gregem-dei.html (i corsivi sono di chi scrive).

⁶ Per far ciò bisognava – osserva B. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 18 – «trasformare l'assetto penale canonico da oggetto “esposto in vetrina”, con le precauzioni possibili per non usarlo, a effettivo strumento di governo da utilizzare agevolmente e tempestivamente al bisogno, nel rispetto del diritto di difesa del fedele indagato (...)». Più in generale, sul principio di effettività del diritto penale, tra i molti, sia consentito rinviare a C.E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2011.

riparatoria e salvifica» delle sanzioni⁷, che è un tratto peculiare dell'ordinamento giuridico in esame. Occorre, in altre parole, correggere la rotta impressa dall'atteggiamento marcatamente antigiusurista⁸, che si è impossessato del diritto penale canonico all'indomani del Concilio Vaticano II, per ricomporre i rapporti tra carità pastorale e giustizia, facendo del diritto in esame uno strumento realmente «*salvifico e correttivo*»⁹, a beneficio delle vittime, degli autori dei delitti e, più in generale, dell'intero Popolo di Dio.

Si è dunque intervenuti sul testo originario del Libro VI con un duplice fine; da un lato, rendere effettiva – proprio in nome della carità – l'applicazione del diritto penale da parte dei pastori e dei superiori delle comunità religiose, ogni qual volta ne ricorrano i presupposti; dall'altro, continuare ad assicurare il rispetto dei tre fini che rendono necessario tale diritto «nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione degli scandali»¹⁰. «Chi presiede nella Chiesa» – si legge infatti al § 2 del can. 1311, introdotto proprio dalla novella legislativa in esame – «deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l'esempio della vita, con il consiglio e l'esortazione e, *se necessario*, anche con l'inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo»¹¹.

È dunque in capo ai vescovi e ai superiori che grava il compito di vigilare in materia di abusi, ma soprattutto di garantire l'osservanza della disciplina penale, ogni qual volta si renda necessario¹². Un esito, questo, in realtà non del tutto scontato¹³ su cui insiste chiaramente la costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, evidenziando come tale dovere di giustizia vada di pari passo con il *munus pastorale* che compete ai soggetti in questione¹⁴. Non possiamo infatti dimenticare come in prima battuta la normativa *extra codicem*, dettata nel preciso intento di arginare la piaga degli abusi, sia andata nei fatti in direzione contraria, rimettendo alla Congregazione per la Dottrina della Fede (ora Dicastero per la Dottrina della fede¹⁵) la decisione se avocare a sé le cause, ovvero se rimetterle

⁷ FRANCESCO, *Costituzione apostolica Pascite Gregem Dei*, cit.

⁸ Della tendenza ad evitare «approcci penali nei confronti di situazioni canoniche irregolari» parla espressamente Benedetto XVI nella *Lettera pastorale ai Cattolici dell'Irlanda*, cit., n. 4, che individua come concausa della mancata applicazione delle pene anche «una preoccupazione fuori luogo per il buon nome della Chiesa e per evitare gli scandali» (ibidem), invitando al contempo chierici e religiosi che si sono macchiati di tali crimini ad assumersi la responsabilità dell'accaduto e a sottomettersi alle esigenze della giustizia (ivi, n. 7). Sul punto, più diffusamente G. BONI, «Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica», cit., p. 1 ss. che osserva come «nella temperie postconciliare, la stessa esistenza della *potestas puniendi* della Chiesa (e del suo *ius coactivum*) era stata posta *funditus* in discussione, se non addirittura virulentemente censurata da chi la reputava, oltre che desueta - in quanto ritenuta indissociabile dalla sorpassata ecclesiologia della *societas iuridice perfecta* -, controproducente» (p. 3).

⁹ FRANCESCO, *Costituzione apostolica Pascite Gregem Dei*, cit. (corsivi nel testo).

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Il corsivo è di chi scrive.

¹² Più in generale, sulla questione della responsabilità della gerarchia ecclesiastica visibilmente palesatasi al verificarsi dello scandalo degli abusi del clero sia consentito rinviare al volume di N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI, *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, il Mulino, Bologna 2014. In particolare, ai saggi di P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia nel diritto della Chiesa cattolica*, p. 47 ss. e D. MILANI, *Gli abusi sui minori: elementi di responsabilità canonica*, p. 123 ss.

¹³ Non a caso G. BONI, «Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica», cit., p. 27 parla di «*revirement* (...) epocale e irreversibile».

¹⁴ Cfr. J. ARIAS, J.I. ARRIETA, *Liber VI. De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, 7^a ed. riveduta e ampliata, ed. diretta da J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma 2022, p. 876.

¹⁵ Così ha disposto la costituzione apostolica di papa Francesco “*Praedicate Evangelium*” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo del 19 marzo 2022 (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/19/0189/00404.html>). Per un primo commento alla stessa si rinvia a F. PUIG, «Sguardo sulla Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*: si riparte», in corso di pubblicazione in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2022, nonché a M. GANARIN, «La riforma della Curia romana nella Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura», in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2022, p. 271 ss.

all'ordinario competente¹⁶. Verosimilmente, non tanto per occultare i delitti in questione, quanto per assicurare l'effettiva e auspicabilmente uniforme applicazione della legge. Si trattava, in altri termini, non solo di cancellare la diffidenza, se non la contrarietà, maturate, specie nei confronti del diritto penale, all'indomani del Concilio Vaticano II¹⁷, ma pure di contenere gli effetti derivati da un'errata interpretazione della sfera di discrezionalità lasciata al superiore nell'irrogazione delle pene. Anche la scelta fatta con il codice del 1983 di favorire «un approccio decentralizzato ai casi, valorizzando l'autorità e il discernimento del Vescovi locali»¹⁸ – seppure coerente con la dottrina dell'unità e della varietà del Popolo di Dio, espressa nella Costituzione conciliare *Lumen gentium* (n. 13) – avrebbe in infatti concorso, secondo la Congregazione per la Dottrina della Fede, ad amplificare il fenomeno in esame¹⁹.

È però altrettanto vero che la decisione di porre in capo agli ordinari e ai superiori il compito di vigilare sugli abusi e di garantire l'osservanza delle leggi in materia, risale ai primordi del pontificato di Francesco che ha inteso sancire la responsabilità di vescovi ed eparchi, dapprima con la lettera apostolica in forma di *motu proprio Come una madre amorevole* del 2016²⁰, poi, con il *motu proprio Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019²¹. Con il primo provvedimento ha sanzionato le negligenze da commesse dalla gerarchia di fronte alla notizia di abusi sessuali perpetrati a danno di minori e adulti vulnerabili; con il secondo, ha introdotto una nuova fattispecie di abuso integrata dalle azioni e omissioni poste in essere dalla gerarchia ecclesiastica allo scopo di ostacolare o eludere le indagini civili e canoniche condotte su chierici e religiosi sospettati di aver commesso un abuso (art. 1 § 1, lett. b)²²; condotte, queste ultime, che sono state espressamente assimilate agli abusi e, come tali, perseguite nell'intento di arginare complicità e connivenze²³.

¹⁶ Cfr. le norme procedurali del *motu proprio* di Giovanni Paolo II *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001, in particolare l'art. 16 (https://www.vatican.va/resources/resources_norme_it.html).

¹⁷ Cfr. lo scritto di BEATRICE SERRA, «Sul principio di legalità nell'ordinamento canonico: profili funzionali», in Stato, chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (<https://www.statoecheme.it>), novembre 2011, p. 1 ss. Inoltre: EAD., *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Giappichelli editore, Torino 2018, p. 61 ss.

¹⁸ Così si afferma nell'*Introduzione storica a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede alle Norme del motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"* del 2001 (https://www.vatican.va/resources/resources_introd-storica_it.html).

¹⁹ In questo senso E. MIRAGOLI, *La "pena giusta" nei casi di delicta graviora*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 3, 2012, p. 358. Cfr. inoltre V. DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in AA.VV., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 11 ss.

²⁰ FRANCESCO, lettera apostolica in forma di *motu proprio Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016 (<https://tinyurl.com/y586stqb>). Nello specifico la lettera in esame precisa che anche le negligenze commesse dalla gerarchia nei casi di abuso sessuale configurano 'cause gravi' ai sensi del can. 193 § 1 del codice di diritto canonico, legittimando la rimozione dall'ufficio di vescovi, eparchi e superiori maggiori. Non solo, come si è avuto modo di rilevare in altra sede (D. MILANI, «Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno», in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, 50, 2019, p. 12) «mentre negli altri casi di negligenza dei superiori la sanzione si configura esclusivamente nell'eventualità in cui **oggettivamente** si sia mancato in modo molto grave alla diligenza richiesta dall'ufficio (art. 1 § 2), in tema di abusi sessuali su minori e adulti vulnerabili il provvedimento di Francesco ritiene sufficiente il verificarsi di un' **omissione grave** (art. 1 § 3)» (grassetti nel testo).

Per un commento alla stessa F. PUIG, «La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo», in *Ius Ecclesiae*, 3, 2016, p. 718 ss.

²¹ FRANCESCO, lettera apostolica in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html). Sul punto si rinvia a D. MILANI, «Responsabilità e conversione: la via di Francesco contro gli abusi del clero», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, p. 436 ss. e alla bibliografia ivi indicata.

²² Azioni e omissioni di cui possono macchiarsi cardinali, patriarchi, vescovi e legati del romano pontefice. Inoltre – per i fatti commessi *durante munere* – i chierici preposti alla guida di chiese particolari, di entità a esse assimilate, di ordinariati e prelature personali. Infine – sempre per i fatti commessi *durante munere* – i moderatori supremi degli istituti di vita consacrata, delle società di vita apostolica e dei monasteri *sui iuris* (art. 6).

²³ D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2020, pp. 203-204. A tal fine si è prevista anche una procedura *ad hoc*. Quest'ultima regola sia le competenze da osservare in ordine alla segnalazione degli abusi, sia lo svolgimento dell'indagine che viene affidata al metropolita della provincia ecclesiastica in cui ha domicilio la persona segnalata, ogni qual volta la denuncia di una violenza riguardi un vescovo della Chiesa latina e il Dicastero competente autorizzi il metropolita in tal senso (art. 8 ss.). Ottenuto l'incarico

La costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei* fa dunque tesoro di questo percorso riaffermando la centralità del vescovo, quale giudice naturale dei fedeli, così come, *mutatis mutandis*, aveva precedentemente fatto anche la riforma del diritto matrimoniale canonico con la lettera apostolica in forma di *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*²⁴ del 2015, che ha rimesso all'ordinario diocesano il compito di amministrare direttamente la giustizia nel *processus brevior*²⁵.

Quella che poteva sembrare una incoerenza del sistema, può dirsi dunque in parte risolta, scommettendo probabilmente anche sulla capacità che la riforma del Libro VI del codice di diritto canonico avrà di assicurare l'effettiva applicazione del diritto penale, pure a livello locale, ricomponendo su basi nuove, o forse rivisitate, il rapporto tra giustizia e carità pastorale.

2. I punti salienti della riforma

Le *chance* che questa scommessa possa andare a buon fine sono, quanto meno sulla carta, direttamente proporzionali, per un verso, ai principi ispiratori su cui questa si fonda, per l'altro, alle fattispecie specificamente introdotte al fine di sanzionare gli abusi.

2.1. I principi ispiratori

Quanto ai principi ispiratori è evidente l'intento di rimuovere, anche solo sul piano lessicale, qualunque indicazione volta a incoraggiare forme di disapplicazione arbitraria del diritto penale canonico da parte dell'autorità ecclesiastica²⁶; una tentazione viceversa agevolata, nel testo originario del *Liber VI*, dall'ampio affidamento fatto alla prudente discrezione del giudice nello svolgimento delle sue funzioni, tanto in sede di esercizio dell'azione penale, quanto con riferimento all'inflizione e alla liquidazione delle pene.

Se dunque in passato la formulazione del can. 1341 poteva dare l'impressione che l'ordinario godesse di maggiore discrezionalità nell'avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere le pene, oggi *deve*²⁷ – non più semplicemente *può* – provvedere in tal senso «quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento

dal Dicastero competente (art. 7), il metropolita dovrà poi raccogliere tutte le informazioni del caso (art. 12) e, a tal fine, potrà rivolgersi anche alle istituzioni civili, quando riterrà che queste siano in possesso di elementi utili (art. 12 § 1, lett. d). Alla persona indagata dovrà comunque assicurarsi la presunzione di innocenza (art. 12 § 7).

²⁴ FRANCESCO, lettera apostolica in forma di *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico*, 15 agosto 2015 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html).

²⁵ Sul punto si rinvia a G. BONI, «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)», in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), 10, 2016, p. 1 ss. e alla bibliografia ivi indicata.

²⁶ Sottolinea tale attitudine B. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 19. Analogamente G. BONI, «Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica», cit., p. 31 ss.

²⁷ In questo senso già andava, a parere di chi scrive, la previsione di cui all'art. 16 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* varate da Benedetto XVI il 21 maggio 2010 (https://www.vatican.va/resources/resources_norme_it.html) a parziale riforma e integrazione della lettera apostolica *Sacramentorum sanctitatis tutela*, data in forma di *motu proprio* da Giovanni Paolo II il 30 aprile 2001. L'articolo in esame sembra infatti dare per scontato lo svolgimento dell'indagine previa da parte dell'ordinario o del gerarca di fronte alla notizia, almeno verosimile, di un delitto più grave. Anche la lettera apostolica in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi*, promulgata da papa Francesco il 7 maggio 2019 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html), pare deporre nel medesimo senso, a fronte dell'introduzione dell'obbligo di segnalare tempestivamente l'abuso commesso dai chierici, dai religiosi e dai membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, nonché delle procedure che ne conseguono.

della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo»²⁸. Nessun tentennamento è dunque più ammesso, una volta appurato che nel caso di specie le misure pastorali previste dal can. 1341 non sono idonee a conseguire «sufficientemente» le finalità cui deve tendere la pena²⁹, ovvero ristabilire la giustizia, emendare il reo e riparare lo scandalo³⁰. Scopi che – osserva Geraldina Boni – al di là della sequenza in cui sono presentati e del fine che di volta in volta si ritiene di privilegiare «si compongono senza iati e cesure sia nelle pene medicinali sia in quelle espiatorie»³¹, tanto da escludere qualsiasi ipotesi di contrasto interno.

Analogamente, in sede di inflizione della pena il can. 1343, che disciplina l'ipotesi di sanzioni facoltative, per lo più ridotte dalla riforma a quelle di carattere integrativo (come può essere il caso del can. 1379), pur facendo ancora appello alla coscienza del giudice e alla sua prudente discrezione, gli consente di scegliere se applicare o meno la pena, ovvero di mitigarla o di sostituirla con una penitenza, ma solo fatta salva l'esigenza – e questa è una novità – di considerare «quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo». Quindi, facendo ancora una volta delle finalità della pena il criterio cui orientarsi nell'applicazione delle norme con equità canonica.

Sul versante della liquidazione della pena la riforma del libro VI ha poi trasformato numerose pene da indeterminate in determinate, oppure semi-determinate. Viene così «quasi 'abiurata'» – osserva Geraldina Boni – «la formula *iusta poena puniatur* – o *iusta poena puniri potest* – che invece era fittamente disseminata nei canoni dell'antecedente Libro VI con lo scopo di dotare gli ordinari di quella libertà che avrebbe dovuto attenuare se non azzerare del tutto ogni rigidità delle norme canoniche»³². Ma anche là dove le pene sono rimaste indeterminate³³, la riforma del codice ha integrato il dettato originario del can. 1349 stabilendo che «se la pena è indeterminata e la legge non dispon(e) altrimenti, il giudice», fatto salvo il divieto di infliggere «pene troppo gravi, a meno che non lo richieda assolutamente la gravità del caso», nell'individuazione delle pene dovrà scegliere quelle che sono «proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno». Fa pertanto il suo ingresso nel dettato originario del can. 1349 un criterio di proporzionalità non previsto nella precedente codificazione³⁴, che rafforza per certi aspetti anche l'importanza attribuita a diversi effetti dalla riforma del 2021 alla riparazione e alla rifusione del danno arrecato³⁵. Senza entrare nel merito delle singole questioni è indubbio infatti che tale scelta abbia il pregio di aver portato la tutela delle vittime al centro del diritto penale canonico, sin qui per lo più rivolto ad assicurare la reintegrazione della giustizia, l'emenda del reo e la riparazione dello scandalo.

²⁸ Il corsivo è di chi scrive.

²⁹ «L'énoncé actuel du canon 1341» - osserva A. BORRAS, «Un nouveau droit pénal canonique ?», in *Nouvelle Revue Théologique*, 4, 2021, p. 644, «n'est donc plus une recommandation, mais une injonction. Il évite ainsi que l'on interprète ce principe de façon indûment minimaliste comme une dissuasion d'appliquer une sanction pénale».

³⁰ B. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., pp. 228-229 il quale prosegue osservando come la sequenza dei fini perseguiti dalla applicazione delle pene non sia casuale (pp. 229-230), riflettendo, al contrario, «una logica propria, dipendente da almeno quattro parametri: il rapporto di causalità, il raggio di azione, la tempestività e l'efficacia dell'intervento sanzionatorio» (p. 229).

³¹ G. BONI, «Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica», cit., p. 30.

³² Ivi, p. 36.

³³ Seppure la previsione di pene indeterminate sia criticata anche da una parte della scienza canonistica B. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 241 osserva come la riforma del Libro VI non le abbia completamente abrogate in quanto «consentono di tenere conto di aspetti spirituali non prevedibili in astratto, dei quali la norma secolare non è in grado di curarsi per incompetenza».

³⁴ Secondo G. BONI, «Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica», cit., p. 32 il criterio di proporzionalità così introdotto vale ad assicurare la ragionevolezza della pena rispetto al delitto commesso «esorcizzando» al contempo anche il rischio di «stolide spirali punitive» (p. 33). Più diffusamente sul nuovo testo del can. 1349 si rinvia a B. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., pp. 240-242.

³⁵ Per una puntuale ricostruzione di tutte le fattispecie rilevanti a tal fine si rinvia a G. BONI, «Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica», cit., p. 50 ss. Cfr. inoltre C.M. FABRIS, «La remissione delle censure canoniche. Sviluppo storico e normativa vigente», in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), 16, 2021, p. 57 ss.

Ed è probabilmente ancora la tragedia degli abusi ad aver avuto un ruolo decisivo in proposito, richiamando drammaticamente l'attenzione su una questione, la tutela delle vittime, troppo a lungo trascurata³⁶, anche al di fuori del caso specifico.

Pur senza rinunciare al fine pastorale del diritto penale è quindi evidente lo sforzo fatto con la riforma del Libro VI di arginare l'uso improprio della potestà discrezionale riservata all'autorità ecclesiastica nello svolgimento delle sue funzioni. L'esito di tale sforzo ha condotto il diritto penale canonico, per un verso, a rinforzare la dimensione del foro esterno, per l'altro, – e in conseguenza di quest'ultima scelta – ad aprirsi a principi che sono tanto propri, quanto irrinunciabili nel diritto penale secolare. Non ultimi il principio di legalità³⁷ e di certezza della pena, la presunzione di innocenza, che si trova ora sancita al can. 1321, nonché una più puntuale disciplina della prescrizione formulata al can. 1362, con tutte le garanzie che questo comporta³⁸. Il risultato è un sistema penale che, oltre a prevedere il rispetto – come si diceva – di principi e diritti fondamentali parrebbe dar prova «de plus de rigueur, de sévérité et d'efficacité»³⁹.

2.2. Le fattispecie

Non meno incisive sono le modifiche che la riforma del *Liber VI* ha prodotto sul versante delle fattispecie volte a sanzionare gli abusi, che la codificazione del 1983 confinava al disposto di cui al can. 1395 § 2. Tale norma sanzionava, come risaputo, la condotta del chierico che commetteva un delitto contro il sesto precetto del Decalogo «se invero il delitto (fosse) stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni» e disponeva, quale sanzione, la condanna a «giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale».

Sui limiti di questa previsione, non idonea a fronteggiare la complessità e le proporzioni di un fenomeno dalla portata evidentemente inimmaginabile, quando è stato promulgato il codice del 1983, si è già ampiamente soffermata la dottrina. Com'è altrettanto noto che per far fronte a tale inadeguatezza si è dovuto far ricorso alla legislazione *extra codicem*, introducendo diverse riforme che hanno interessato non solo i profili sostanziali e procedurali della materia, ma anche – si accennava – il tema della responsabilità della gerarchia ecclesiastica⁴⁰, nonché l'abolizione del segreto pontificio sulle denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di abuso che, disposta

³⁶ Sulla scarsa attenzione riservata alle vittime degli abusi dalle riforme che si sono succedute in materia nel corso degli anni si rinvia a D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia*, cit., p. 207 ss. Cfr. inoltre G. NÚÑEZ, «La protección del menor de edad ante los abusos sexuales: su salvaguarda obtiene carta de naturaleza», in *Ius canonicum*, LXI, 2021, p. 831 ss.

³⁷ Sulle diverse proiezioni che il principio di legalità può assumere nel diritto canonico si rinvia a G. SCIACCA, «Principio di legalità e ordinamento canonico e suoi riflessi nel diritto penale», in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoecliese.it>), 11, 2019, p. 1 ss.

³⁸ In proposito si rinvia a D. CITO, *La prescrizione penale nel nuovo libro VI*, relazione tenuta in occasione del webinar dedicato alla riforma del Libro VI dalla Consociatio il 14 settembre 2021, consultabile all'indirizzo http://www.consociatio.org/webinar-2021/Cito_Consociatio-Webinar.pdf.

³⁹ A. BORRAS, «Un nouveau droit pénal canonique ?», cit., p. 641. Più rigore, severità ed efficacia che – prosegue l'autore – si traducono rispettivamente in maggiore precisione (pp. 641-643), rigore nella previsione e nella applicazione delle pene (pp. 644-646), nonché efficienza nel perseguimento dei delitti, anche facendo ricorso alla via amministrativa (p. 646), con tutti i problemi che tale opzione si ritiene continui tuttavia a sollevare con rispetto alla protezione giudiziale dei diritti non solo con riguardo alle garanzie cui ha diritto il presunto autore di un delitto (can. 221 CIC), ma anche al contributo che il contraddittorio processuale può offrire al giudice per raggiungere la certezza morale della decisione. Sul punto mi permetto di rinviare a considerazioni già espresse in D. MILANI, «*Delicta reservata seu delicta graviora*: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede», in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoecliese.it>), 32, 2013, p. 19 ss. e alla bibliografia ivi indicata.

⁴⁰ Si veda *supra* il paragrafo 1.

con l'*Istruzione sulla riservatezza delle cause* del 6 dicembre 2019⁴¹, ha introdotto rilevanti novità sul piano della trasparenza e della collaborazione con le autorità civili⁴².

La novella del Libro VI non ha peraltro abrogato le riforme appena ricordate sollevando non solo diversi problemi di coordinamento⁴³, ma anche l'esigenza di intervenire sulla legislazione speciale al fine di armonizzarla con il nuovo diritto comune⁴⁴.

Entrando nel merito delle modifiche riguardanti gli abusi del clero dobbiamo registrare innanzitutto un ampliamento delle condotte perseguibili, che non si è limitato a integrare il dettato originario del can. 1395, ma ha portato all'introduzione di nuove fattispecie all'interno del codice. Nel merito: i cann. 1384 e 1385, che sanzionano rispettivamente l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo e la *sollicitatio ad turpia*; il can. 1398, che punisce gli atti *contra sextum* commessi da un chierico con violenza, minacce o abuso di autorità a danno di un minore, di una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, o alla quale il diritto riconosce pari tutela; nonché infine il can. 1371, che al § 6 sanziona chi omette di comunicare la notizia di un delitto, cui sia obbligato per legge canonica.

Prima di entrare nel merito delle singole fattispecie va infine considerato, con riferimento alla collocazione sistematica delle disposizioni appena elencate, che nel loro insieme le norme in esame non confluiscono in un titolo dedicato. Pur concernendo tutte condotte di abuso, sono state infatti situate in sezioni differenti, volte a tutelare diversi beni giuridici, a cominciare dal can. 1395 che è rimasto nel Titolo V concernente i *Delitti contro obblighi speciali*.

Nella sua nuova formulazione il can. 1395 § 3 sanziona con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, «il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali». Si dispone così la punizione di «ogni disordine sessuale esterno»⁴⁵ (*rectius* pubblico) compiuto dai chierici a danno di *maggioenni*, purché commesso con violenza, o con minacce o con abuso di autorità⁴⁶. Abuso di autorità che, con ogni probabilità, recepisce quanto previsto dalla lettera apostolica in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi* promulgata da papa Francesco il 7 maggio 2019. Tale *motu proprio* ha difatti annoverato tra i delitti contro il sesto precetto del Decalogo anche la circostanza di costringere qualcuno – non necessariamente un minore o chi ha un uso imperfetto della ragione – a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità [art. 1 § 1, lett. a), i.]. Una scelta, quella di sanzionare anche le violenze perpetrate con 'abuso di autorità'⁴⁷ che, in sede di primo commento alla *Vos estis lux mundi*⁴⁸, chi scrive ha ritenuto andare nella direzione di sanzionare gli abusi di potere e di coscienza, scaturiti da quel modo anomalo di

⁴¹ Il testo del rescritto e dell'istruzione sono consultabili all'indirizzo https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2019/documents/rc-seg-st-20191206_rescriptum_it.html.

⁴² Sul punto si rinvia a D. MILANI, «Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno», cit., p. 6 ss., nonché a EAD., «Responsabilità e conversione: la via di Francesco contro gli abusi del clero», cit., p. 431 ss.

⁴³ S vedano al riguardo le puntuali considerazioni svolte da G. BONI, «Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica», cit. p. 90 ss.

⁴⁴ È il caso nello specifico delle *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, emendate mediante *Rescriptum ex Audientia* dell'11 ottobre 2021 in seguito alla riforma del Libro VI (https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_it.html). A queste norme è poi seguito il 5 giugno 2022 il nuovo *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. Ver. 2.0* del DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html).

⁴⁵ Così definisce gli atti *contra sextum* G. BONI, «Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica», cit., p. 81.

⁴⁶ B. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 469 esclude che la fattispecie in esame includa anche la molestia sessuale, che sarebbe invece ricompresa al can. 1398, ma solo a tutela dei minori.

⁴⁷ Critica per la sua «nebulosità» l'espressione in esame G. BONI, «Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica», cit., p. 82.

⁴⁸ D. MILANI, «Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno», cit., p. 20.

intendere la funzione e l'autorità della Chiesa, che il pontefice argentino ha stigmatizzato con la Lettera ai vescovi del Cile del 15 maggio 2018, prima, e con la *Lettera al Popolo di Dio* del 20 agosto 2018, poi⁴⁹.

Occorre infine precisare che, in virtù del rimando fatto dal can. 1398 § 2 al can. 1395 § 3, le fattispecie criminose appena considerate diventano perseguibili non solo in quanto violazione degli obblighi speciali dei chierici, ma anche quando commesse dai membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, nonché da «qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa». Non essendo in questi casi possibile applicare la pena della dimissione dallo stato clericale, il can. 1398 § 2 prevede però che costoro siano puniti «a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto». Si estende così la punibilità delle condotte previste al can. 1395 § 3 non solo ai membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, ma anche a tutti quanti all'interno della Chiesa rivestono, seppure non chierici, ruoli di responsabilità. Un cambiamento di passo che, se per un verso supera i limiti soggettivi di una normativa sin qui volta nella disciplina codiciale a sanzionare soltanto gli abusi commessi dai chierici, per l'altro, pare configurare anche una apprezzabile attuazione del principio di uguaglianza e pari dignità funzionale sancito al can. 208 del codice di diritto canonico.

Lo stesso accade anche per le condotte contemplate al can. 1398 § 1 che, nell'ordine, sanzionano chi «commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela» (n. 1); chi «recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate» (n. 2); chi, infine, «immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione» (n. 3).

Gli abusi sui minori vengono così sottratti all'originaria disciplina del can. 1395 per confluire in una norma *ad hoc* che non solo ha il pregio di trattare organicamente la materia, ma è stata sistematicamente collocata all'interno di un titolo diverso – il VI – volto a disciplinare i *Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo*.

È questa, sul piano sistematico, una novità dalla portata copernicana poiché assume che il bene meritevole di protezione non sia più la «morale del chierico quale trasgressione del sesto comandamento del Decalogo»⁵⁰, bensì la vittima dell'abuso – minore o persona a questi equiparata⁵¹ – offesa nella sua dignità, come attesta anche la modifica apportata all'intestazione del titolo VI che non riguarda più soltanto i *Delitti contro la vita e la libertà umana*, bensì – come si diceva – i *Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo*. Siamo dunque di fronte a una sorta di spartiacque che registra una delle ricadute più significative del processo di riforma chiamato a contemperare il dovere di sanzionare un fenomeno intollerabile, come quello degli abusi sui minori, con l'esigenza di non

⁴⁹ Il testo della lettera di Francesco ai vescovi del Cile del 15 maggio 2018, tradotto in italiano a cura della rivista La Civiltà Cattolica può essere consultato online all'indirizzo <https://www.laciviltacattolica.it/news/papa-francesco-ai-vescovi-cileni-15-maggio-2018/>; quello della *Lettera al Popolo di Dio* alla pagina https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html. Intorno alle differenze esistenti tra le visioni di papa Francesco e di Joseph Ratzinger intorno alle cause e alle terapie da adottarsi per contrastare il fenomeno degli abusi si rinvia più diffusamente a D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia*, cit., p. 161 ss.

⁵⁰ B. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 504.

⁵¹ Circa l'equiparazione al minore della «persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione», G. COMOTTI, «I delitti *contra sextum* e l'obbligo di segnalazione nel *Motu proprio* “*Vos estis lux mundi*”», in *Ius Ecclesiae*, 32, 2020, pp. 250-251, registra il verificarsi di un allontanamento dalla figura di «persona vulnerabile», viceversa definita all'art. 1 § 2, lett. b) della *Vos estis lux mundi*, secondo cui tale sarebbe «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa»). Il ricorso all'avverbio «abitualmente» configurerebbe infatti l'assimilazione al minore solamente in condizioni di ordinarietà, escludendo qualsiasi rilevanza agli spazi di lucido intervallo.

rinnegare le specificità del diritto penale della Chiesa; diritto che – non dobbiamo dimenticarlo – è sempre e comunque tenuto ad armonizzare la propria dimensione giuridica con quella pastorale, seppure, può dirsi oggi, su basi rivisitate, in virtù dei principi e delle garanzie introdotti con la riforma del 2021.

Nella direzione di assicurare la tutela penale delle vittime si colloca anche il canone 1371 § 6 che punisce chi omette di comunicare la notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica; una disposizione che, con tutta evidenza, traspone nel testo riformato del Libro VI gli esiti cui ha condotto il processo, anche teologico-pastorale, avviato da papa Francesco al fine di sollecitare l'assunzione di responsabilità in capo alla gerarchia, dapprima con il *motu proprio Come una madre amorevole* del 2016, poi con il *motu proprio Vos estis lux mundi*⁵².

Sono invece ancora una volta animati dall'esigenza primaria di tutelare l'integrità spirituale e morale della Chiesa i canoni 1384 e 1385 collocati, non a caso, all'interno del Titolo III, dedicato ai *Delitti contro i sacramenti*. Il primo, volto a sanzionare con la scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica, l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo; il secondo, a punire con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, la dimissione dallo stato clericale, il sacerdote che sollecita le medesime condotte nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale. Spinta – come si diceva – dall'esigenza primaria di tutelare il sacramento della confessione, la sanzione di tali condotte si pone peraltro in continuità con una tradizione che affonda le sue radici nella *Crimen sollicitationis* e che a partire dal 2001, con la lettera apostolica *Sacramentorum sanctitatis tutela* di Giovanni Paolo II, ha visto riservare alla Congregazione per la Dottrina della Fede la competenza in materia⁵³.

3. Sanzionare gli abusi senza rinnegare l'anima del diritto penale canonico

Sanzionare gli abusi senza rinnegare l'anima del diritto penale canonico è la sfida con cui la Chiesa si confronta ormai da un ventennio. Una sfida che è stata affrontata non solo sul piano giuridico, ma anche su quello pastorale e, per certi versi, culturale⁵⁴.

Sul versante giuridico tale sfida non è rimasta circoscritta alla materia degli abusi, ma ha investito l'intero Libro VI in un processo di riforma chiamato a ricomporre, da un lato, le relazioni intercorrenti tra potere coercitivo e carità pastorale; dall'altro, le esigenze di reintegrazione della giustizia con quelle di tutela delle vittime.

«Comminare pene quando lo esiga il bene dei fedeli» diventa così nella riforma del *Liber VI* un «dovere di giustizia» da esercitarsi, *quando necessario*, con rettitudine e misericordia⁵⁵, avendo sempre presente che la legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime, come ammonisce il can. 1752 del codice di diritto canonico

Più che dalle modifiche apportate alle fattispecie previgenti o dalla previsione di nuovi delitti, il cambiamento introdotto dalla riforma del Libro VI pare dipendere però soprattutto dagli interventi volti a fugare la disapplicazione arbitraria del diritto penale canonico per assicurare, viceversa, la legalità e la certezza della pena. Principi che, senza poter rinnegare il fine pastorale dell'ordinamento canonico, presentano indubbiamente rilevanti punti di contatto con postulati propri dei diritti penali

⁵² In proposito D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia*, cit., p. 201 ss.

⁵³ Così ancora nelle *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* approvate da papa Francesco l'8 ottobre 2021, cit. Per un primo commento alle norme del 2021 si rinvia a C. GENTILE, «Le nuove Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Prime considerazioni», in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoeChiese.it>), 5, 2022, p. 33 ss. Cfr. inoltre P. DAL CORSO, «Le nuove Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis: tra continuità e discontinuità nella disciplina», in *Ephemerides iuris canonici*, LXII, 2022, p.

⁵⁴ Relativamente a tali profili si rinvia a A. GIANFREDA, «I Sussidi della Chiesa italiana sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Risk-based approach e specificità ecclesiale per una cultura di safeguarding nella Chiesa sinodale», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2021, p. 425 ss.

⁵⁵ Francesco, costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, cit.

secolari. Come tali, non si esclude che i principi in questione indurranno a rileggere il diritto penale della Chiesa cattolica e buona parte delle peculiarità su cui questo si fondava.

Al pari di ogni metamorfosi anche quelle normative hanno però bisogno di tempo. Il tempo dell'applicazione che, ferma restando la bontà degli intenti perseguiti e le criticità puntualmente rilevate dalla dottrina, dovranno confrontarsi con la realtà, rimandando il tempo dei bilanci a un domani, per quanto auspicabile vicino.